



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 12 del 12 luglio 2018

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Rinvio l'invio dati dei contratti di locazione breve 2017 (p. 2)
- ❖ Credito d'imposta per la formazione 4.0 (p. 2)
- ❖ Proroga fatturazione elettronica per le cessioni carburante (p. 2)
- ❖ Chiarimenti fatturazione elettronica (p. 2)
- ❖ Stoccaggio di prodotti energetici (p. 3)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ La scadenza del 31 luglio 2018 per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle notificate nel 2017 (p. 4)
- ❖ Pronti gli avvisi di anomalia per le dichiarazioni iva omesse o incomplete (p. 5)
- ❖ Voucher digitalizzazione (p. 6)
- ❖ Fatturazione elettronica, QR-code e conferimento delle deleghe (p. 7)
- ❖ Iper-ammortamento dei beni concessi in leasing (p. 8)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Dal 1° luglio 2018 divieto di utilizzo del contante per il pagamento delle retribuzioni (p. 10)
- ❖ Scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione allungamento dei debiti delle Pmi verso il sistema bancario (p. 12)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2018 (p. 17)



NOTIZIE IN SINTESI

RINVIATO L'INVIO DATI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE 2017

2

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 20.06.2018 ha concesso il differimento del termine, al 20.08.2018, per la comunicazione dei contratti di locazione brevi stipulati a decorrere dall'1.06.2017 da intermediari immobiliari e/o soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto locatore e inquilino. Tale rinvio è stato previsto al fine di consentire ai soggetti, tenuti all'obbligo di comunicazione, di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 123723/2018 del 20.06.2018)

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Il Decreto attuativo dello Sviluppo economico, in merito al bonus formazione 4.0 conseguente al sostenimento delle spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22.06.2018. Il suddetto bonus era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018, in base alla quale le disposizioni applicative si sarebbero dovute adottare entro lo scorso marzo. Il credito d'imposta, per il quale sono disponibili 250 milioni è in vigore in via sperimentale per il 2018, pertanto vi sono sei mesi di tempo per effettuare investimenti, secondo quanto previsto nelle linee guida del Decreto.

(Decreto del 4 maggio 2018, Gazzetta ufficiale Serie Generale n.143 del 22.06.2018)

PROROGA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE

Il Consiglio dei Ministri del 27.06.2018 ha varato un Decreto legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.06.2018 (DL. n. 79), al fine di intervenire in merito alla scadenza del primo di luglio, con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. Tale nuovo termine è stato fissato per il primo gennaio 2019 e non fa venir meno la possibilità, per i distributori che si sono già attrezzati tecnologicamente entro il 30.06.2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica su base facoltativa, continuerà ad utilizzare la scheda carburante, utilizzando mezzi di pagamento tracciabili quali carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni ecc., sia ai fini della documentazione del costo ex. Art. 164 comma 1-bis del TUIR, che ai fini della detrazione dell'IVA ex. Art. 19-bis1 lett d) del DPR 633/72.

(Decreto Legge n. 79 del 28.06.2018)

CHIARIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate il 3 luglio 2018 ha fornito una Circolare n. 13/E con ulteriori chiarimenti e semplificazioni in tema di fatturazione elettronica. Tra i chiarimenti forniti è stato specificato che i soggetti meramente identificati in Italia e non residenti nel territorio nazionale (non ritenuti stabili organizzazioni), non sono obbligati all'emissione della e-fattura, pertanto l'obbligo riguarda solo i soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano. Tuttavia tali soggetti possono essere destinatari di fatture elettroniche, a

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



condizione di assicurare loro la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne sia fatta richiesta. Con riferimento al termine di trasmissione è stato chiarito che l'e-fattura immediata va emessa contestualmente al momento di effettuazione dell'operazione. Considerate tuttavia le tempistiche e le difficoltà organizzative, non verranno applicate sanzioni, qualora il file fattura risulti inviato con un minimo di ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta. Nel caso di scarto della fattura, viene specificato che il contribuente avrà 5 giorni di tempo per ritrasmetterla o emettere nuova fattura, dando evidenza nella stessa del collegamento con quella precedentemente scartata (ad esempio con una numerazione speciale). Viene inoltre specificato che l'obbligo di fatturazione elettronica dal primo luglio si ha solamente per carburanti da autotrazione con l'esclusione degli aeromobili, delle imbarcazioni e del carburante per trattori agricoli e forestali. Nel caso specifico degli appalti, l'obbligo riguarda solo gli appalti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto coloro che sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti. L'Agenzia infine conferma che il contribuente potrà conservare le fatture anche con formati diversi dall'XML (ad esempio in formato pdf, txt, jpg).

(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E del 02.07.2018)

STOCCAGGIO DI PRODOTTI ENERGETICI

L'Agenzia delle Dogane con la nota n. 71725 del 27.06.2018 ha esaminato il contenuto del Decreto ministeriale del 12.04.2018, con il quale è stata data attuazione alla disciplina sullo stoccaggio di prodotti energetici prevista dalla Legge di bilancio 2018. La stessa ha fornito chiarimenti in merito ai prodotti energetici interessati e alle modalità per la trasmissione dell'istanza di autorizzazione o la comunicazione all'ufficio delle dogane competente.

(Agenzia delle Dogane, Nota n. 71725 del 27.06.2018)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

4

LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-*bis*") relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.

In questi giorni l'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per l'addebito diretto delle somme dovute da consegnare all'istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).

TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE	SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e l'eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali era in essere una rateizzazione al 24/10/2016 e vi erano rate scadute al 31/12/2016	Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell'avvenuto pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Si ricorda che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

5

PRONTI GLI AVVISI DI ANOMALIA PER LE DICHIARAZIONI IVA OMESSE O INCOMPLETE

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 129515 del 27.06.2018 ha definito le informazioni messe a disposizione del soggetto passivo, nonché le modalità con le quali quest'ultimo potrà accedere a regolarizzare la propria posizione, in seguito al ricevimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni relative alla mancata presentazione della dichiarazione annuale, riferita al periodo di imposta 2017 o alla trasmissione della stessa con il solo quadro VA.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando i dati delle fatture inviati dai titolari di partita Iva, è in grado di verificare le anomalie in merito alle posizioni di chi non ha presentato la dichiarazione Iva per l'annualità 2017 o si è limitato a compilare solo il quadro VA (relativo alle informazioni e ai dati relativi all'attività, pur avendo presentato telematicamente le fatture emesse nel medesimo anno).

Le informazioni contenute nell'avviso di anomalia risultano le seguenti:

- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del soggetto passivo;
- numero identificativo e data della comunicazione, anno d'imposta (2017) e codice atto;
- data in cui è stata elaborata la comunicazione (nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione entro la scadenza del 30 aprile 2018), ovvero la data e protocollo telematico della dichiarazione trasmessa per l'anno 2017 (nel caso in cui sia stato compilato solo il quadro VA).

Le comunicazioni di anomalia saranno recapitate agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai soggetti passivi.

Gli avvisi saranno altresì consultabili all'interno del proprio "cassetto fiscale" o accedendo all'interfaccia web "fatture e corrispettivi".

Il contribuente una volta ricevuta la comunicazione dall'Agenzia delle Entrate, potrà - anche avvalendosi di un intermediario abilitato - richiedere ulteriori informazioni o giustificare l'anomalia riscontrata in merito alla propria posizione, segnalando all'Amministrazione eventuali fatti, elementi o circostanze di cui la stessa non sia a conoscenza.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita al 2017, il soggetto passivo potrà regolarizzare la propria posizione presentando il modello entro 90 giorni dalla data del 30 aprile e versando le sanzioni in misura ridotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs n. 472/97. Se invece, la dichiarazione Iva relativa al periodo 2017 è stata redatta con il solo quadro VA, il soggetto passivo potrà

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



regolarizzare errori ed omissioni beneficiando delle sanzioni ridotte mediante il ricorso al ravvedimento operoso.

Le procedure di regolarizzazione potranno essere poste in essere a prescindere dal fatto che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, verifiche o ispezioni, a condizione che non sia stato già notificato un atto di liquidazione, irrogazione di sanzioni o accertamento o sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del DPR 633/72 o di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73.

6

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Il MISE, con le risposte ad alcune FAQ del 27.06.2018, ha fornito alcuni chiarimenti volti a riepilogare le modalità e i termini di presentazione della richiesta di erogazione del c.d. voucher digitalizzazione, nell'attesa che sia resa disponibile la procedura di invio.

Le suddette richieste dovranno essere inviate dalle imprese a partire dal 14 settembre 2018 ed entro il 13 dicembre 2018 (pena la decadenza dalle agevolazioni).

A tale data di richiesta di erogazione, le spese connesse al progetto di digitalizzazione devono risultare pagate interamente a saldo.

La richiesta di erogazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente la procedura informatica di cui alla sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

L'identificazione e l'autenticazione alla procedura di accoglimento della richiesta di erogazione avviene tramite la CNS (Carta nazionale dei servizi), un dispositivo che contiene un certificato digitale di autenticazione personale.

La compilazione della richiesta può essere effettuata esclusivamente mediante la procedura informatica, dove un fac simile del file verrà generato dalla procedura, a seguito della compilazione da parte dell'impresa. Al termine della procedura l'impresa potrà scaricare il modulo in formato .pdf, per l'apposizione della firma digitale, ed in seguito potrà caricare il modulo sul sistema e procedere all'invio della richiesta. A tale richiesta devono essere allegati:

- i titoli di spesa in merito al progetto di digitalizzazione, recanti la dicitura "Spesa ... € dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23.09.2014";
- gli estratti conto bancari, dai quali risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;
- le liberatorie dei fornitori dei beni e dei servizi acquisiti sottoscritte dagli stessi, sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4 del DM 24.10.2017, con copia dei documenti d'identità dei soggetti dichiaranti o la sottoscrizione del documento con firma digitale;
- resoconto in merito alla realizzazione del progetto, redatto sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5 del DM 24.10.2017.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



FATTURAZIONE ELETTRONICA, QR-CODE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

7

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di scegliere e registrare l'indirizzo telematico e di generare il QR-code, contenente i dati identificativi e il numero di partita Iva di un operatore economico.

Il contribuente pertanto può scegliere tra l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso ai servizi informatici di Fisconline/Entratel, oppure delegare ad un intermediario.

Sul piano operativo, qualora il contribuente operi in proprio, deve ottenere le credenziali ai servizi informatici dell'Agenzia delle Entrate e nominare un gestore incaricato.

Qualora invece il contribuente operi per il tramite di un soggetto intermediario, lo stesso deve utilizzare il modello di cui al Provvedimento del 13.06.2018 n. 117689, delegando un intermediario abilitato.

Con il suddetto Provvedimento, in merito al conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, viene affermato che può essere delegato l'utilizzo dei seguenti servizi in tema di fatturazione elettronica:

- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- registrazione dell'indirizzo telematico, ossia PEC o codice destinatario.

Per quanto concerne il primo servizio, il soggetto delegato può ricercare, consultare ed acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal delegante mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Risulta inoltre possibile consultare i dati trasmessi nelle operazioni transfrontaliere, le comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali, i dati Iva delle fatture ed i dati delle fatture emesse e ricevute mediante lo spesometro è inoltre possibile comunicare al SdI l'indirizzo telematico stabilito, che può essere la PEC o il codice destinatario, qualora venisse attivato, ed infine è possibile utilizzare il QR-Code per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche del delegante.

Per quanto concerne la generazione del QR-Code, tale operazione può essere effettuata sulla base del profilo dell'utenza di lavoro, andando a selezionare i link specifici in merito. Mediante tale funzione risulta possibile generare il QR-Code in formato immagine o pdf.

I soggetti a cui è possibile delegare tali servizi, sono quelli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, pertanto:

- Ragionieri;
- Periti commerciali;
- Dottori commercialisti;
- Consulenti del lavoro;
- CAF;
- Associazioni sindacali di categoria ecc.

La delega è conferibile mediante presentazione di un apposito modulo presso qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia o tramite i canali telematici Entratel o Fisconline.



E' inoltre possibile: indicare la durata della delega (in assenza di tale indicazione si intende di 4 anni); revocare in qualsiasi momento la suddetta delega; conferire deleghe separate anche a più intermediari e conferire deleghe di portata più o meno ampia.

Sempre a livello operativo, il contribuente deve accedere all'area riservata sul sito delle Entrate con le credenziali a disposizione (es. Carta nazionale dei servizi, Entratel, Fisconline, Spid ecc.).

Con l'accesso alla sezione "fatturazione elettronica" del portale risulta possibile utilizzare i servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture e per la registrazione dell'indirizzo telematico. Mediante un semplice schermata compilativa, il contribuente potrà scegliere il canale di ricezione delle fatture, gestendo l'inserimento, l'aggiornamento e l'eliminazione.

8

IPER-AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI IN LEASING

Da una lettura sistematica della disciplina dell'iper-ammortamento e dai chiarimenti sin'ora forniti in merito alle modalità di fruizione del beneficio, risulta che lo stesso è valido anche per i beni concessi in leasing operativo o noleggio.

Nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017 viene specificato che in caso di leasing finanziario, la maggiorazione degli ammortamenti super ed iper è riconosciuta esclusivamente in capo al locatario, mentre in caso di locazione operativa o noleggio l'agevolazione è fruita dal locatore.

Inoltre la suddetta agevolazione spetta solo se la locazione/noleggio risulta essere l'oggetto principale dell'attività del locatore.

Mentre nel caso in cui tale attività sia effettuata in maniera occasionale e non abituale, è negata la spettanza della maggiorazione.

Come chiarito dalle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico la spettanza del beneficio, in caso di noleggio, è in capo al soggetto locatore e i requisiti necessari al fine di usufruire della maggiorazione del 150% potranno essere soddisfatti sia internamente che esternamente.

Quindi la società di noleggio che effettua un acquisto di un bene, per il quale è possibile usufruire dell'iper-ammortamento, per la locazione ad un soggetto terzo, potrà garantire l'interconnessione del bene sia con propri sistemi che con i sistemi di fabbrica e la catena del valore dell'utilizzatore finale.

Il locatore, al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale, dovrà inoltre dimostrare il soddisfacimento dei requisiti anche quelli in capo al locatario.

Appurate le condizioni per la fruizione dell'agevolazione, la stessa si concretizza in una deduzione effettuata extra-contabilmente, che deve avvenire sulla base di regole fiscali ed a prescindere dai comportamenti di bilancio.

In genere le società di locazione ammortizzano in bilancio i beni concessi in locazione in base alla durata del contratto stesso.

Tale tecnica di ammortamento non è fiscalmente riconosciuta, pertanto l'ammortamento a conto economico è deducibile nei limiti dei coefficienti specificati nelle tabelle di riferimento.

Le modalità di soddisfacimento del requisito dell'interconnessione, di tipo interno od esterno, possano avere effetti solamente indiretti sul calcolo dell'agevolazione.



Sia nel caso di bene concesso in locazione per un periodo almeno pari alla durata dell'ammortamenti fiscale, sia nel caso in cui sia concesso per un periodo inferiore, il diritto all'agevolazione spetterà nei limiti dei coefficienti di ammortamento fiscale, a prescindere pertanto dalla quota di ammortamento imputata a conto economico.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



APPROFONDIMENTI

DAL 1^A LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

10

Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L'obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ambito applicativo

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.

Forme di pagamento ammesse

La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (per "comprovato impedimento" si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).

*Si fa poi presente che nella **Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018** l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:*

- *la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;*



- *il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso).*

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

11

Prestazioni coinvolte

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore"), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato, etc.);
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2222, cod. civ., e
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad esempio, in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

Esclusioni

Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le P.A. (di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
- domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

Aspetti sanzionatori

Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

In riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore l'INL ha chiarito che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.

L'importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

- ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'INL ovvero
- scritti difensivi.

Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene trovi applicazione l'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il divieto al



trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni ministeriali.

SCADE IL 31 LUGLIO 2018 IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE DI SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA BANCARIO

Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell'ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario. L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

- "imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "imprese in sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "imprese e PA" per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

Sospensione mutui o *leasing*

Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di *leasing* comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di *leasing* operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano nell'attività di impresa.

Allungamento mutui chirografari o ipotecari

I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di *leasing* o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L'ABI ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni Accordo Credito 2015.pdf

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_impres_Accordo2015_.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018. L'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall'istituto di credito/intermediario finanziario copia dell'ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all'intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità aziendale della pmi (può essere richiesto anche un *business plan* pluriennale in alcuni casi).

Le agevolazioni contenute nell'Accordo per il Credito 2015 hanno come riferimento principale la sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi ovvero l'allungamento della durata dei finanziamenti chirografari ed ipotecari. Tali operazioni non comportano particolari problematiche dal punto di vista contabile, in quanto si verificherà il pagamento del debito secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario (l'impresa dovrà farsi rilasciare copia del nuovo piano di ammortamento).

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di *leasing* immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di *leasing* mobiliari comporta le seguenti conseguenze:



- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
- l'esercizio dell'opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
- le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei *leasing* mobiliari o di 12 mesi dei *leasing* immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata "*Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico*" è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell'allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell'entità dei canoni, l'impresa ridetermini i costi di competenza dell'esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell'eventuale maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell'utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

Esempio contabile di applicazione della moratoria del contratto di locazione finanziaria

In data 1° gennaio 2015 una pmi operante nel campo dell'automazione industriale ha stipulato un contratto di locazione finanziaria su un macchinario della durata di 5 anni. Il valore corrente del cespite era pari a 120.000 euro. Il contratto prevedeva il versamento anticipato di un maxi-canone pari a 20.000 euro, e il versamento di 20 canoni trimestrali posticipati pari a 5.000 euro cadauno, oltre ad un'opzione per l'esercizio del riscatto del bene da esercitare al termine della durata contrattuale al prezzo di 1.000 euro. Il locatario richiede in data 9 marzo 2018 la sospensione del pagamento delle quote capitale dei canoni di leasing e soddisfacendo i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti la moratoria viene accordata da parte della società di leasing. L'impresa viene ammessa alla moratoria a fare data dal 1° gennaio 2018 (i canoni di *leasing* aventi scadenza originaria 31/03/2018 e 30/06/2018 vengono addebitati con la sola quota interessi). L'esercizio dell'opzione di riscatto del bene viene postergato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020.

PIANO DI AMMORTAMENTO ORIGINARIO				
N° rata	Data	Rata	Quota interesse	Quota capitale
	01/01/2015			
0	01/01/2015	20.000		20.000
1	31/03/2015	5.000	1.848	3.152
2	30/06/2015	5.000	1.775	3.225
3	30/09/2015	5.000	1.700	3.300
4	31/12/2015	5.000	1.624	3.376

Aderente a:



5	31/03/2016	5.000	1.546	3.454
6	30/06/2016	5.000	1.466	3.534
7	30/09/2016	5.000	1.385	3.615
8	31/12/2016	5.000	1.301	3.699
9	31/03/2017	5.000	1.216	3.784
10	30/06/2017	5.000	1.128	3.872
11	30/09/2017	5.000	1.039	3.961
12	31/12/2017	5.000	948	4.052
13	31/03/2018	5.000	854	4.146
14	30/06/2018	5.000	758	4.242
15	30/09/2018	5.000	660	4.340
16	31/12/2018	5.000	560	4.440
17	31/03/2019	5.000	458	4.542
18	30/06/2019	5.000	353	4.647
19	30/09/2019	5.000	245	4.755
20	31/12/2019	5.000	135	4.865
TOTALI		120.000	21.000	99.000
Riscatto	31/12/2019	1.000		1.000
TOTALI		121.000	21.000	100.000

PIANO DI AMMORTAMENTO POST MORATORIA				
N° rata	Data	Rata	Quota interesse	Quota capitale
0	01/01/2015			
0	01/01/2015	20.000		20.000
1	31/03/2015	5.000	1.848	3.152
2	30/06/2015	5.000	1.775	3.225
3	30/09/2015	5.000	1.700	3.300
4	31/12/2015	5.000	1.624	3.376
5	31/03/2016	5.000	1.546	3.454
6	30/06/2016	5.000	1.466	3.534
7	30/09/2016	5.000	1.385	3.615
8	31/12/2016	5.000	1.301	3.699
9	31/03/2017	5.000	1.216	3.784
10	30/06/2017	5.000	1.128	3.872
11	30/09/2017	5.000	1.039	3.961
12	31/12/2017	5.000	948	4.052
13	31/03/2018	854	854	0
14	30/06/2018	854	854	0
15	30/09/2018	5.000	854	4.146
16	31/12/2018	5.000	758	4.242
17	31/03/2019	5.000	660	4.340

Aderente a:



18	30/06/2019	5.000	560	4.440
19	30/09/2019	5.000	458	4.542
20	31/12/2019	5.000	353	4.647
21	31/03/2020	5.000	245	4.755
22	30/06/2020	5.000	135	4.865
TOTALI		121.708	22.708	99.000
Riscatto	30/06/2020	1.000		1.000
TOTALI		122.708	22.708	100.000

In data 31 marzo 2018 e 30 giugno 2018 il locatario contabilizza i canoni di *leasing* versati che corrispondono agli interessi maturati sul debito residuo alla data di inizio della moratoria (854 euro per ciascuna delle 2 rate). Riguardo gli effetti sul Conto economico, il totale degli importi ancora dovuti dal locatario alla società di leasing alla data del 1° gennaio 2018 (pari a 41.708 euro) deve essere ripartito *pro-rata temporis* lungo la durata residua prolungata fino al 30 giugno 2020. Tale trattamento contabile si deve applicare anche alla quota di maxi-canone non ancora “spesato” alla data del 1° gennaio 2018 pari a 8.000 euro (cioè pari al maxi-canone iniziale di 20.000 meno la quota “spesata” con la tecnica dei risconti attivi negli esercizi 2015, 2016 e 2017 pari a 4.000 euro per ciascuna annualità).

Il nuovo canone di competenza annuale dal 1° gennaio 2018 va calcolato rapportando la somma dei canoni da pagare dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 (41.708/2,5), diventando di 16.683,20 euro e il maxi-canone residuo di competenza annuale va calcolato con lo stesso criterio (8.000/2,5), diventando di 3.200 euro. Il costo di competenza degli esercizi 2018 e 2019 diventa pertanto di 19.883,20 euro mentre il costo di competenza dell’esercizio 2020 (escludendo il riscatto) diventa di 9.941,60 euro.

In caso di utilizzo dello stesso conto contabile per la contabilizzazione del maxi-canone e dei canoni trimestrali di *leasing* (“Canoni di *leasing* macchinario”), alla data del 31 dicembre 2018 sarà necessario iscrivere un rateo passivo di 4.975,20 euro e il risconto attivo del maxi-canone di 4.800 euro per allineare il costo di competenza pari a 19.883,20 euro all’importo risultante dal mastro contabile di 19.708 euro (dato dai canoni pagati nel 2018 più il giroconto del maxi-canone di 8.000 euro). Con lo stesso criterio derivante dal raffronto tra la quota derivante dal mastro contabile e la quota di competenza annuale andranno gestite anche le scritture di competenza degli esercizi 2019 e 2020.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2018

17

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011. In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2018.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2018	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,31	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,64	31 agosto
4° rata con interesse dello 0,97	1 ottobre
5° rata con interesse dello 1,30	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,63	30 novembre
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata con interesse dello 0,11	31 agosto
3° rata con interesse dello 0,44	1 ottobre
4° rata con interesse dello 0,77	31 ottobre
5° rata con interesse dello 1,10	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	2 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	20 agosto
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 2 luglio	
1° rata	2 luglio
2° rata con interesse dello 0,16	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,49	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	17 settembre
5° rata con interesse dello 1,15	16 ottobre

Aderente a:



6° rata con interesse dello 1,48	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 20 agosto	
1° rata	20 agosto
2° rata	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,33	17 settembre
4° rata con interesse dello 0,66	16 ottobre
5° rata con interesse dello 0,99	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	2 luglio
con maggiorazione	20 agosto
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	2 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 agosto
Bilancio non approvato	31 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

16 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p>
	<p>Versamento Iva annuale – V rata</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.</p>
	<p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>



	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<p>19 luglio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 giugno.</p>
<p>20 luglio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Dichiarazione Moss Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al secondo trimestre 2018.</p>
<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>



31
luglio

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale

Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2018 (Modello TR).

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2018.

Bonus autotrasportatori

Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.

Voluntary disclosure

Scade oggi il termine di presentazione:

- dell'istanza per la richiesta di regolarizzazione per le attività e le somme detenute all'estero,
- della pec contenente la relazione accompagnatoria.

Scadenza versamento rottamazione bis 2018

Scade oggi il termine, per coloro che hanno partecipato alla prima rottamazione ma ne sono stati esclusi perché non hanno pagato le rate successive e hanno versato entro il 31 marzo le rate omesse, il termine per il versamento dell'importo condonato oltre interessi.

Scadenza versamento rottamazione ruoli dal 2000 al 2017

Scade oggi il termine, per coloro che hanno definito entro lo scorso 21/4 ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 il pagamento della quarta rata.

Scade sempre oggi per coloro che hanno definito ruoli affidati all'agente della riscossione entro il 30/9/2017 il pagamento del saldo o prima rata del dovuto.

Aderente a:



15 agosto	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
------------------	---

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it